

Comune di Gubbio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.02.2022
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 30.12.2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato	6

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 6 - Tipi di occupazione	8
Articolo 7 - Occupazioni occasionali.....	8
Articolo 8 – Occupazioni d'urgenza	8
Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione	9
Articolo 10 - Titolarità della concessione	11
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta	11
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	12
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	13
Articolo 14 - Occupazioni abusive	13

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari	14
Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	16
Articolo 17 - Istruttoria amministrativa.....	17
Articolo 18 - Procedure.....	19
Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	19
Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta	20
Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	20
Articolo 22- Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	21
Articolo 23- Rimozione della pubblicità	21
Articolo 24- Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	21
Articolo 25 -Il piano generale degli impianti pubblicitari	22

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	22
Articolo 27 - Determinazione delle tariffe annuali.....	22
Articolo 28 - Determinazione delle tariffe giornaliere	23
Articolo 29 - Determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico.....	24

Articolo 30 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	25
Articolo 31 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	26
Articolo 32 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone.....	27
Articolo 33 -Riduzioni.....	30
TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 34 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	31
Articolo 35 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	31
Articolo 36 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	32
Articolo 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	32
Articolo 38- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	33
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Articolo 39- Modalità e termini per il pagamento del canone.....	33
Articolo 40 - Accertamenti - Recupero canone.....	34
Articolo 41 - Sanzioni e indennità	35
Articolo 42 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	35
Articolo 43- Riscossione coattiva	36
Articolo 44 - Rimborsi.....	36
Articolo 45 – Ravvedimento operoso	37
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
Articolo 46 - Passi carrabili e accessi a raso	37
Articolo 47 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	38
Articolo 48 - Occupazioni con griglie intercapedini.....	38
Articolo 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	38
Articolo 50 - Pubblici Esercizi.....	39
Articolo 51 - Attività Edile	39
Articolo 52 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio .	39
Articolo 53 - Occupazioni per traslochi.....	40
Articolo 54- Serbatoi.....	40
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	
Articolo 55 - Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario	40
Articolo 56- Frece direzionali – Pre-insegne	41
Articolo 57- Locandine.....	41
Articolo 58 - Striscioni e gonfaloni.....	41
Articolo 59 Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	42
Articolo 60 - Regime transitorio.....	42
Articolo 61 - Disposizioni finali.....	43
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	45
- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI	

MOLTIPLICATORI.....	50
----------------------------	-----------

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gubbio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 dai commi 816 a 836.

2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

2. In relazione a presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo di strade, vie, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell'area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

3. in relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata;
- la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

5. Ai fini dell'esclusione di cui al punto 4, si considera la diffusione di messaggi pubblicitari che avvenga a mezzo di impianti finalizzati, per loro natura, esclusivamente e specificatamente all'esposizione pubblicitaria e che siano nel contempo assoggettati al canone di occupazione.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, di norma per via telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

7. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia e le occupazioni effettuate con strutture esterne (dehors) e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. Le suddette occupazioni sono esenti dal pagamento del canone.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di 30,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullasta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché, l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o del rinnovo o della proroga l'Ufficio deputato al rilascio chiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario l'inesistenza di morosità del richiedente.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Copia del titolo rilasciato deve essere trasmesso, in ogni caso, all'Ufficio Tributi e, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea di cui al comma 1, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

e) effettuate da persona diversa dal concessionario;

2. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Non sono soggette alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo effettuate all'interno degli esercizi commerciali con durata di esposizione sino a 90 giorni, le esposizioni di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno; la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o

oggetti promozionali; i cartelli vendesi/affittasi posti sugli immobili in vendita o in affitto di dimensione fino ad 1 mq., gli arredi esterni quali tavoli sedie ed ombrelloni pubblicizzati.

L'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune ovvero esclusivamente al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, contestualmente al versamento del relativo canone se dovuto.

3 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, per via telematica, tramite il portale del Comune.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 6 impianti.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi propri, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), così come riportate nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato, in via esclusiva, alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione delle tipologie di impianti finalizzati alla pubblicità o propaganda deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ove prevista, riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità. L'istanza viene trasmessa agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento

autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione, ove prevista dal vigente Regolamento Comunale in materia di pubblico ornato, si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o eventuali tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o del rinnovo o della proroga l'Ufficio deputato al rilascio chiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario l'inesistenza di morosità del richiedente.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere a seconda le caratteristiche degli impianti pubblicitari, idonea garanzia prodotta tramite polizza assicurativa o fidejussoria, a copertura di eventuali costi di rimozione e custodia dei mezzi pubblicitari, qualora il concessionario allo scadere del titolo non provveda alla rimozione degli stessi.

Articolo 18

Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione

pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15, comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni o tributi pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o eventuali tributi e canoni pregressi ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. Qualora il concessionario non ottemperi alla rimozione della pubblicità, L'Ente procede alla rimozione incamerando la garanzia di cui all'art. 17 comma 13 del presente regolamento.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di

processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, nelle more di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale prescritte dal servizio competente al rilascio delle autorizzazioni e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice della strada.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 27

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare alla superficie ad alla illuminazione;

2. La tariffa standard annuale per le occupazioni di suolo pubblico in riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, ed in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate di cui all'allegato "A" del presente regolamento, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

3. La tariffa standard annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari in riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019 ed in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate di cui all'allegato "A" del presente regolamento, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Le fattispecie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3000 l., la tariffa di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto.
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 28

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare alla superficie ad alla illuminazione;
2. La tariffa standard giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico in riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 ed in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate di cui all'allegato "A" del presente regolamento, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. La tariffa standard giornaliera per la diffusione di messaggi pubblicitari in riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 ed in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate di cui all'allegato "A" del presente regolamento, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Le fattispecie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria saranno previsti con successiva delibera di Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29

Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) classificazione della strada in ordine di importanza;
- f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché, ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Nella determinazione della superficie tassabile, la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, coincide con la larghezza dell'apertura del passaggio calcolata in punto d'accesso alla proprietà privata. Dal computo, pertanto, è esclusa la larghezza, eventualmente maggiore, calcolata sul manufatto o sull'intervallo lasciato nel marciapiede o sulla modifica del piano stradale, in cui consista il passo carrabile.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq. ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per il primo anno di autorizzazione, qualora la stessa venga rilasciata negli ultimi tre mesi dell'anno, il contribuente è tenuto al pagamento del canone nella misura pari ad un decimo per ogni mese o frazione, del canone annuo previsto .

8. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

9. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo

10. Sono altresì soggette al pagamento del canone, le aree pubbliche destinate a parcheggio dall'Ente proprietario (strisce blu), affidate al soggetto, che nella gestione delle stesse, le detiene, ne ha la disponibilità, ed esercita una attività di impresa alla quale è naturalmente connesso un fine lucrativo. Il canone dovuto è calcolato con riferimento all'area, moltiplicando la tariffa annuale per il relativo coefficiente di valutazione.

11. Nel caso di contratto di mera gestione delle aree che restano nella piena disponibilità dell'ente, ovvero il concessionario agisce quale mero sostituto del comune nella gestione del servizio, il canone di cui al precedente comma non è dovuto.

Articolo 30

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. o le altre modalità previste dal medesimo codice. Il versamento del canone, sino all'integrazione dello stesso nella piattaforma PagoPA, è effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 31

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato ai sensi dell'art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi.

Il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B", in funzione della classificazione delle strade di cui all'allegato "A", tenuto conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, moltiplicato per la superficie dell'esposizione pubblicitaria, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Per il primo anno di autorizzazione, qualora la stessa venga rilasciata negli ultimi tre mesi dell'anno, il contribuente è tenuto al pagamento del canone nella misura pari ad un decimo per ogni mese o frazione del canone annuo previsto.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B", in funzione della classificazione delle strade di cui all'allegato "A", tenuto conto del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, moltiplicato per la superficie dell'esposizione pubblicitaria, secondo le disposizioni del presente regolamento.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbia durata di esposizione fino a 15 giorni o frazione, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, striscioni o comunque qualsiasi altro mezzo pubblicitario la cui determinazione del canone abbia carattere dimensionale, si applica in ogni caso la misura minima del canone dovuto per 15 giorni di esposizione.

5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6. In base alle dimensioni dei mezzi pubblicitari si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) per i mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 2,00 e metri quadrati 5,00 la tariffa del canone è maggiorata del 50% della tariffa standard di cui a successiva delibera di Giunta Comunale;

b) per i mezzi pubblicitari di superficie superiore a 5,00 metri quadrati sino a 8,00 metri quadrati la tariffa del canone è maggiorata del 50% della tariffa di cui alla precedente lettera a);

c) per i mezzi pubblicitari di superficie superiori ad 8,00 metri quadrati la tariffa del canone è pari al 100% della tariffa di cui alla precedente lettera a).

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. Esclusivamente i mezzi pubblicitari costituiti da festoni di bandierine riferibili al medesimo soggetto passivo che presentino un collegamento strumentale inscindibile finalizzato a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per quelli ad uso privato al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

11. La tariffa standard annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con veicoli ad uso pubblico o ad uso privato, è quella indicata dall'art.1 comma 826 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria.

Per la pubblicità effettuata sia all'interno che all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio in base alla superficie dei mezzi pubblicitari apposti su ciascun veicolo, nella misura e con le modalità dai commi 1 e 6 del presente articolo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone di diffusione è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo i seguenti criteri:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone di cui al presente comma è raddoppiato.

In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

12. Il canone è in ogni caso dovuto da eventuali veicoli utilizzati, realizzati e/o trasformati per l'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria.

13. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

15. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

16. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture luminose, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa base per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B" e per la superficie dell'esposizione pubblicitaria, secondo le disposizioni del presente regolamento.

17. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa giornaliera standard per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B".

18. Nel Comune di Gubbio, in relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano in modo particolare nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, la tariffa del canone è maggiorata del 50%

Articolo 32

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale.
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
- q) semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a raso il con manto stradale purché non dotati di apposita segnaletica autorizzata dall'ente;
- r) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.
- s) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.
- t) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- u) le occupazioni del suolo o del soprasuolo in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza, folkloristiche o tradizionali o di recupero delle tradizioni storiche e sportive previa individuazione della Giunta Comunale con apposito atto.
- v) occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- w) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- x) i balconi, le verande, i bow window, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- y) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- z) veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
- aa) i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

2. L'accesso alle esenzioni del canone, non immediatamente applicabili, perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del concessionario, in caso di affidamento del servizio, è subordinato al riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 33 **Riduzioni**

Per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 10% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni temporanee effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 70%;
- c) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici la tariffa è ridotta del 60%;
- d) per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%, ed è ridotta del 50% se l'occupazione si protrae per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, tali riduzioni non si applicano alle occupazioni di cui all'art. 50;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 60%;
- f) la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. La riduzione è prevista anche nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'Ente. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- g) la tariffa del canone è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente indicati, la ripartizione degli stessi è determinata così come riportato nel piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. A fronte del pagamento il Comune ovvero il concessionario in caso di affidamento provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 che per effetto del c. 817 della stessa Legge è aumentata del 5%. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione la tariffa di cui sopra è maggiorata del suo 30%.
3. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50% per i manifesti di dimensioni maggiore di 1 mq.
4. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
5. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50% per le affissioni effettuate nelle strade ricadenti in 1^a categoria di cui all'allegato "A"
6. Per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50%, Per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100%.
7. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
8. Nel Comune di Gubbio, in relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano in modo particolare nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, la tariffa del canone sulle pubbliche affissioni, ad eccezione delle affissioni funebri, è maggiorata del 50%.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla commissione del servizio.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) e c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili in concorso a quelle dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La riduzione si applica esclusivamente per i primi 10 giorni su manifesti di identico contenuto, commissionati e corrisposti dal soggetto avente diritto alla riduzione, il quale per il medesimo evento o attività può effettuare una o più commissioni per un numero totale di 72 fogli; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli o giorni, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e deve essere assicurata la ricezione dei manifesti durante le ore indicate dagli uffici. Il servizio delle pubbliche affissioni potrà non essere assicurato nei giorni festivi ove le esigenze organizzative degli uffici comunali competenti o del concessionario, nel caso di affidamento a terzi, lo consentano.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. La richiesta di annullamento deve pervenire al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio, in forma scritta con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni commissionate per il giorno stesso od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 15% del canone con un minimo di € 25,82. In caso di affidamento in concessione, tale maggiorazione spetta integralmente al concessionario.
9. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di inizio e di scadenza dell'affissione.

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione al Comune, contestualmente al rilascio della

autorizzazione ovvero alla dichiarazione di diffusione pubblicitaria per le sole forme pubblicitarie di cui all'articolo 15 comma 2 del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato al Comune in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro la data del 31 marzo del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione del canone, con la relativa disdetta della concessione – autorizzazione, entro il medesimo termine per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in quattro rate anticipate, la prima delle quali da corrispondersi alla scadenza del pagamento del canone, le restanti tre rate con scadenza al 30/04, 31/07 e 31/10.

E' consentita la rateizzazione in massimo due rate mensili per gli importi superiori ad € 1.500,00 e sino ad € 2.000,00 in tre rate mensili per quelli superiori ad 2.001,00 per le sole occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate da imprese per l'installazione di cantieri edili e da attività di pubblico esercizio. Il versamento della prima rata va effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione mentre le successive entro la fine del mese successivo al versamento della prima rata.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 40 **Accertamenti -Recupero canone**

1. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.

3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 41

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di mancato o insufficiente pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 42

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 43

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 44

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 45

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento oltre le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, nella misura fissata dai successivi commi.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
Nella determinazione della superficie tassabile, la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, coincide con la larghezza dell'apertura del passaggio

calcolata in punto d'accesso alla proprietà privata. Dal computo, pertanto, è esclusa la larghezza, eventualmente maggiore, calcolata sul manufatto o sull'intervallo lasciato nel marciapiede o sulla modifica del piano stradale, in cui consista il passo carrabile.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposito cartello segnaletico riportante il numero di concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1, comma 829 della Legge 160/2019.

Articolo 48

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 49

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 50 Pubblici Esercizi

1. Le occupazioni di suolo effettuate dalle attività di pubblico esercizio o attività artigianali di settore alimentare, realizzate con strutture esterne quali tavoli e sedie, dehors, pedane, gazebo, o altre strutture similari comunque amovibili, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.

2. Il canone per le occupazioni di cui al precedente comma, sono determinate moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i relativi coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B", per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Qualora il periodo di occupazione sia di durata fino a 180 giorni ovvero, con durata superiore a 180 giorni, il canone per l'occupazione è ridotto in relazione ai coefficienti di valutazione di cui all'allegato "B".

Articolo 51 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, lo spazio occupato è soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 52 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Sono soggette al pagamento del canone le aree riservate su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, farmacie e comunque riservate alle attività economiche.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 54

Serbatoi interrati

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento, si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 55

Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata con veicoli e rimorchi realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria compresi i cosiddetti "camion vela", poiché detti veicoli utilizzati per la diffusione pubblicitaria, sono mezzi pubblicitari "mobili", non sono sottoposti ad autorizzazione. L'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune ovvero esclusivamente al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima

dell'effettuazione della pubblicità, allegando i dati di individuazione del mezzo pubblicitario, il bozzetto del messaggio da esporre, l'itinerario da percorrere, contestualmente al versamento del relativo canone.

Nel momento in cui detti veicoli diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.

3. Il canone per l'esposizione pubblicitaria sui veicoli di cui al presente articolo è dovuto in funzione della superficie pubblicitaria esposta a cui si applicano tutte le prescrizioni riportate nei commi 1 e 6 dell'articolo 29 del presente regolamento.

4. La tariffa standard annuale applicata è quella indicata dall'art.1 comma 826 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria.

Articolo 56

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate e calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 31 del presente regolamento, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 57

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. Il canone è calcolato secondo l'articolo 31 del presente regolamento.

Articolo 58

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale. Il canone è calcolato secondo l'articolo 31 del presente regolamento.

Articolo 59

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Su ogni singola locandina dovrà essere apposto dal Comune o dal concessionario in caso di affidamento del servizio, apposito timbro indicante la data di inizio e fine dell'esposizione pubblicitaria
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, ad eccezione di quelli indicati dall'articolo 55, è prevista la dichiarazione da presentare al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
7. I cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti a presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, di misura superiore ad un quarto di metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. I medesimi cartelli riportanti qualsiasi indicazione (logo o denominazione) dell'agenzia intermediaria, superiore a 300 centimetri quadrati sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone.

Articolo 60

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni contenute nel presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

Articolo 61

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del comune sono classificate in tre categorie.

Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La prima categoria comprende il centro storico, come elencate in appendice.

La tariffa per le strade od aree appartenenti alla seconda categoria è ridotta del 10% rispetto alla prima.

La seconda categoria comprende le strade ed aree pubbliche limitrofe al centro storico, come elencate in appendice.

La tariffa per le strade od aree appartenenti alla terza categoria è ridotta del 20% rispetto alla prima.

La terza categoria comprende le restanti strade ed aree pubbliche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in due categorie.

Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata una maggiorazione del 50% della tariffa base.

La prima categoria comprende le strade ed aree pubbliche elencate in appendice.

La tariffa per le strade od aree appartenenti alla seconda categoria è la tariffa base.

La seconda categoria comprende le strade ed aree pubbliche non ricomprese nell'elenco della prima categoria.

APPENDICE “Allegato A”

Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

ELENCO DELLE STRADE OD AREE APPARTENENTI ALLA PRIMA CATEGORIA:

VIA	ABBATI	VIA	DEL FOSSO
VIA	ALESSANDRINI	VIA	FRANCIARINI
VIA	ANSIDEI	VIA	GABRIELLI
VIA	ANTONINI	VIA	GALEOTTI
VIA	APPENNINO	C.SO	GARIBALDI
VIA	AQUILANTE	VIA	GATTAPONE
VIA	ARMANNI	VIA	GIUSEPPE BELLINI
VIA	BAIARDO	VIA	GIOIA
VIA	BALDASSINI	P.ZZA	SAN GIOVANNI
VIA	BARBI	VIA	DI G. PENNINO
L.GO	DEL BARGELLO	VIA	SAN GIULIANO
VIA	BARTOCCI	VIA	DEL GLOBO
VIA	DEI BATTILANA	VIA	LAZZARELLI
VIA	BECCOLI	VICOLO	DEL LEPRE
VIA	BENAMATI	L.GO	MASTRO GIORGIO
VIA	BENI	L.GO	MIGLIORATI
VIA	BISCACCIANTI	VIA	DEL LOGGIONE
VIA	BONCOMPAGNI	BORGO	DI SANTA LUCIA
VIA	BORROMEI	VIA	MAFFEI
P.ZZA	BOSONE	VIA	MANTOVANI
P.ZZA	GIORDANO BRUNO	VIA	MARIANELLI
VIA	CAIROLI	VIA	MARIONI
VIA	DEL CAMIGNANO	L.GO	SAN MARZIALE
VIA	CANTALMAGGI	VIA	MASSARELLI
VIA	CAPITANO DEL POPOLO	VIA	MAZZATINTI
VIA	CARBONANA	VIA	MAZZINI
VIA	DELLA CATTEDRALE	VIA	MENGHINI
VIA	CAVALLOTTI	VIA	DEL MONTE
VIA	CAVOUR	VIA	MONTE INGINO
VIA	DELLE CONCE	VIA	NELLI
VIA	CONCIOLI	P.ZZA	ODERISI
VIA	DEI CONSOLI	VIA	PALMERUCCI
VIA	CRISTINI	L.GO	DELLA PENTAPOLI
VIA	STRADICCIOLA S.CROCE	VIA	PERUGINI
VIA	DANTE	VIA	DELLA PESCHIERA
L.GO	DOMENICONI	VIA	PICCARDI
VIA	DUCALE	VIA	PICCOTTI
VIA	FABBRI	P.ZZA	SAN PIETRO
VIA	FABIANI	VIA	DEL POPOLO
VIA	FALCUCCI	P.ZZA	QUARANTA MARTIRI
VIA	FELICCHI	VIA	RANGHIASCI
VIA	DEL FIUME	VIA	REMOSETTI
VIA	FONTE AVELLANA	VIA	REPOSATI
VICOLO	DELLA FORMICA	VIA	DELLA REPUBBLICA
VIA	SAFFI	VIA	VANTAGGI
VIA	SAVELLI DELLA PORTA	VIA	VENTI SETTEMBRE
P.ZZA	DELLA SIGNORIA	L.GO	DEL VESCOVADO
VIA	SPERELLI	VICOLO	ONDEDEI
L.GO	STEUCHI	VIA	MASTRO GIORGIO
VIA	TONDI	VIA	MIGLIORATI

VIA	TOSCHI MOSCA	VIA	ONDEDEI
VIA	TRAVERSA DI GABRIELLI	VIA	DELLA ZECCA
VIA	UBALDINI	VIA	ZECCADORO
VIA	SAN UBALDO		

ELENCO DELLE STRADE OD AREE APPARTENENTI ALLA SECONDA CATEGORIA:

VIA	ADIGE	VIA	DEI CAPPUCCINI
VIA	ALBERETELLO	VIA	CARAVAGGIO
VIA	L.B.ALBERTI	VIA	CARDUCCI
VIA	ALLENDE	VIA	RENATO CARTESIO
VIA	ARBORETO	VIA	ALFREDO CATALANI
VIA	ARCHIMEDE	VIA	CATTANEO
VIA	LUDOVICO ARIOSTO	VIA	DEL CAVARELLO
VIA	ARISTOTELE	VIA	G. KEPLERO
VIA	AVICENNA	VIA	FRATELLI CERVI
L.GO	A.AVOGADRO	VIA	MARCELLO CERVINI
VIA	F.BACONE	VIA	S,CHIARA
VIA	BATTISTI	L.GO	CIMABUE
VIA	L.VAN BEETHOVEN	VIA	DOMENICO CIMAROSA
VIA	BELLUCCI	P.LE	MARTIN LUTHER KING
VIA	B.CROCE	VIA	C.COLOMBO
P.ZZA	SAN BERNARDINO	VIA	COMPIUTA DONZELLA
P.ZZA	G. L. BERNINI	VIA	N.COPERNICO
P.ZZA	FRA BEVIGNATE	LOC.	COPPIOLO
VIA	BIXIO	VIA	CORTA
P.ZZA	D.D. BUONINSEGNA	VIA	DANIMARCA
VIA	BOREALE	VIA	DECENZIO
VIA	BORGHETTO	VIA	DEMOCRITO
VIA	DEL BORGHETTO NUOVO	VIA	BARTOLOMEO DIAZ
VIA	F.BORROMINI	P.ZZA	DIOGENE
VIA	DEL BOTTAGNONE	VIA	DONATELLO
VIA	BRAMANTE	VIA	S.DONATO
VIA	F.BRUNELLESCHI	L.GO	G.DONIZETTI
VIA	BUOZZI	VIA	MONTE CALVO
P.ZZA	CADUTI DEI LAGER	P.ZZA	EMPEDOCLE
VIA	G.CALVINO	VIA	EPICURO
P.ZZA	ARNOLFO DI CAMBIO	VIA	ERACLITO
VIA	TOMMASO CAMPANELLA	VIA	E. DA ROTTARDAM
VIA	CAMPO DI MARTE	VIA	FELONICA
VIA	E.KANT	VIA	ENRICO FERMI
VIA	CANTIANO	FRAZ.	FERRATELLE
P.LE	ALDO CAPITINI	VIA	PONTE DI FERRO
LOC.	FONTANELLE	VIA	ANDREA MANTEGNA
VIA	DI FONTE ARCANO	VIA	MANZONI
LOC.	FONTECESE	VIA	G.MARCONI
VIA	DI FONTEVOLE	P.ZZA	C. MARX
VIA	FOSCOLO	VIA	P.MASCAGNI
VIA	S.FRANCESCO	VIA	MATTEOTTI
VIA	FRATE LUPO	VIA	MAUSOLEO
VIA	V.GABRIOTTI	VIA	A.MEUCCI
VIA	GALILEO GALILEI	VIA	MICHELANGELO
VIA	L.GALVANI	V.LE	DON MINZONI
VIA	GHANDI	VIA	DEL MOLINO
P.LE	L.GHIBERTI	VIA	MONTE GRAPPA
VIA	GIORGIONE	VIA	MONTELO
VIA	GIOTTO	VIA	DI MONTE SECCO

VIA	G.PIAN DI CARPINE	VIA	MONTECALVO
VIA	S.GIROLAMO	VIA	C.MONTEVERDI
VIA	GOBETTI	VIA	DEL MORETTO
LOC.	FONTANELLE	VIA	W.A.MOZART
VIA	DI FONTE ARCANO	VIA	I. NEWTON
LOC.	FONTECESE	VIA	DEGLI ORTACCI
VIA	DI FONTEVOLE	L.GO	A.PACINOTTI
VIA	FOSCOLO	VIA	N.PAGANINI
VIA	S.FRANCESCO	L.GO	G.PAISIELLO
VIA	FRATE LUPO	VIA	PALLADIO
VIA	V.GABRIOTTI	VIA	G.PARINI
VIA	GALILEO GALILEI	VIA	PARMENIDE
VIA	L.GALVANI	VIA	U.PARUCCINI
VIA	GHANDI	VIA	B.PASCAL
P.LE	L.GHIBERTI	VIA	G.PASCOLI
VIA	GIORGIONE	VIA	DEL PASSERO
VIA	GIOTTO	VIA	PELLICO
VIA	G.PIAN DI CARPINE	VIA	DEL PERILASIO
VIA	S.GIROLAMO	VIA	L.PEROSI
VIA	GOBETTI	VIA	PERUGINA
VIA	GRAMSCI	VIA	DELLA PESCHIERA
P.ZZA	F.GUICCIARDINI	L.GO	F.PETRARCA
VIA	F.HEGEL	VIA	DELLA PIAGGIOLA
VIA	JACOPONE	VIA	PIAVE
L.GO	SALON DE PROVANCE	VIA	SAN PIER DAMIANI
VIA	ISONZO	VIA	P.DA PALESTRINA
V.LE	THANN	VIA	PINTURICCHIO
VIA	SAN LAZZARO	VIA	L.PIRANDELLO
P.LE	G.LEOPARDI	VIA	PISACANE
VIA	S.GIOVANNI DA LODI	VIA	N.PISANO
P.ZZA	MARTIN LUTERO	VIA	PITAGORA
VIA	N.MACHIAVELLI	VIA	PLATONE
VIA	MADONNA DEI PERUGINI	L.GO	PORTA MARMOREA
VIA	MADONNA DEL PONTE	VIA	DI PORTA ROMANA
VIA	F. MAGELLANO	VIA	DI PORTA VITTORIA
VIA	MALPIGHI	VIA	DELLA PRIMULA
VIA	MAMELI	VIA	GIACOMO PUCCINI
VIA	DEL MANDORLO	VIA	DEL RENARO
V.LE	DELLA RIMEMBRANZA	L.GO	DELLA RESISTENZA
VIA	DEL RISORGIMENTO	L.GO	E. TORRICELLI
VIA	A. ROSMINI	TRAV.	VIA BOTTAGNONE
VIA	F.LLI ROSSELLI	TRAV.	VIA FONTEVOLE
VIA	G.ROSSINI	TRAV.	DI VIA FRATE LUPO
VIA	J.J. ROUSSEAU	VIA	B.UBALDI
VIA	A.DA SANGALLO	VIA	R.WAGNER
VIA	R.SANZIO	LOC.	VALDERCHIA
VIA	FRA PAOLO SAPRI	VIA	G. VASARI
VIA	G.DEVOTO	VIA	VINCENZO BELLINI
FRAZ.	S.SECONDO	VIA	VENATA
P.ZZA	SENECA	VIA	G.VENTITREESIMO
VIA	SOCRATE	V.LE	G.VERDI
P.LE	SPADALONGA	VIA	G.VERGA
P.ZZA	B. SPINOZA	VIA	PAOLO VERONESE
STRADA	DELLA CONTESSA	VIA	A.VESPUCCI
VIA	ITALO SVEVO	VIA	GERONA
VIA	DEL TEATRO ROMANO	STRADA	DELLE VIGNE

VIA B.TELESIO
VIA TIFERNATE
VIA TINTORETTO
VIA T.D'AQUINO
LOC. ZAPPACENERE

VIA L.DA VINCI
VIA DELLA VITTORINA
VIA MADONNA DI MEZZO PIANO
VIA A.VOLTA

Canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari

ELENCO DELLE LOCALITA' E VIE DEL COMUNE DI GUBBIO CLASSIFICATE DI IN PRIMA CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DI ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE

S.S. 219: Dal km 26,000 al km 22,000 in particolare le frazioni di Raggio – Casamorcia – Semonte.

Via Tifernate: Dall'incrocio con Via Michelangelo sino alla rotonda su tratto stradale S.S. 452 "La Contessa"

S.S. 298: Nel particolare le vie: Via Assisana, Via Europa, Via Perugina e Via Rita Atria tratto adiacente il centro commerciale "Le Ferratelle". Dal centro di Gubbio alla fine della frazione Ponte d'Assi limite è il km 17,000 verso Assisi

Frazione Ponte d'Assi: 150 metri lineari su Via di Case Olmi partendo dall'incrocio con la S.S. 298, da tale limite (150 ml dall'incrocio) con una linea perpendicolare alla S.S. 298 si chiude un triangolo tutto ricadente in categoria speciale.

Via Beniamino Ubaldi

Via Don Giuseppe Diana

Piazza Martiri Umbri della Resistenza

Via Paruccini: dal limite del sottopasso della variante della S.S. 219 fino all'incrocio con Via Leonardo da Vinci.

Via Leonardo da Vinci comprese eventuali traverse non denominate

Via Michelangelo

Via Madonna di Mezzo Piano

Via dell'Arboreto

Via Correggio

Via del Teatro Romano

Via Matteotti

Via Campo di Marte

P.zza Quaranta Martiri

Corso Garibaldi

Via Cairoli

Via Mazzatinti

Via dei Consoli

Via XX Settembre

Via di Porta Romana: dal limite con Viale della Rimembranza fino all'incrocio con la S.S. 219

Via Frate Lupo: tratto compreso tra l'incrocio con Via Perugia e Via della Piaggiola

Via Benedetto Croce

Frazione Padule: Nel particolare la parte della ex statale meglio indicata come Via Castel d'Alfiolo nei limiti della frazione e parte della S.P. 24 meglio indicata come Via degli Artigiani dal limite del sottopasso della variante della S.S. 219 fino all'incrocio con la citata Via Castel d'Alfiolo

Frazione Branca: Largo Unità d'Italia e il tratto compreso tra Via del Chiascio e Via Galvana

Allegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 50,00
2° categoria	€ 45,00
3° categoria	€ 40,00

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 3^ CAT.
Occupazioni del suolo pubblico in genere	1,00	1,00	1,00
Passi e accessi carrabili	0.10	0.10	0.10
Accessi carrabili a raso	0,50	0,50	0,50
Accessi carrabili distributori di carburante	0,50	0,50	0,50
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,26	0,26	0,26
Area distributori di carburanti	1,00	1,00	1,00
Aree destinate a parcheggio date in concessione dall'Ente proprietario (strisce blu)	1,00	1,00	1,00
Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20	1,20	1,20
Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi determinanti la riduzione della viabilità	1,40	1,40	1,40
Griglie, intercapedini, tombini	1,00	1,00	1,00

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo, incluse le occupazioni con serbatoi interrati fino a 3000 l, le tariffe standard annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 12,50
2° categoria	€ 11,25
3° categoria	€ 10,00

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività nel sottosuolo esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 3^ CAT.
Spazi sottostanti il suolo pubblico	1,00	1,00	1,00
Sottosuolo con serbatoi interrati fino a 3000 l.	5,21	4,47	3,72

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le tariffe giornaliere per metro quadrato le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 1,20
2° categoria	€ 1,08
3° categoria	€ 0,96

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 3^ CAT.
Occupazioni del suolo pubblico in genere	2,40	2,40	2,40
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	0,48	0,48	0,48
Occupazioni effettuate da attività di pubblico esercizio con durata sino a 180 giorni	0,35	0,35	0,35
Occupazioni effettuate da attività di pubblico esercizio con durata superiore a 180 giorni	0,20	0,20	0,20
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli	0,72	0,72	0,72
Attività edilizia	0,48	0,48	0,48
Occupazione continuativa superiore a 15 giorni (rid. 20%)	0,384	0,384	0,384
Occupazione continuativa superiore a 30 giorni (rid. 50%)	0,24	0,24	0,24

Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,48	0,48	0,48
--	------	------	------

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 75,00
2° categoria	€ 50,00

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le esposizioni pubblicitarie

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	0,31	0,31
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5,00 mq	0,465	0,465
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	0,62	0,698
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	0,775	0,93

Per le esposizioni luminose o illuminate la relativa tariffa è maggiorata del 100% come da art.30, c. 4 del presente regolamento

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUMINOSE O ILLUMINATE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	0,518	0,62
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5 mq	0,775	0,93
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	0,93	1,163
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	1,085	1,395
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto altrui	0,992	0,992
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto altrui	1,488	1,488
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto proprio	0,496	0,496
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto proprio	0,744	0,744

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO	TARIFFA STANDARD ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	€ 50,00	0,465
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5,00 mq	€ 50,00	0,698
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	€ 50,00	0,93
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	€ 50,00	1,163

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI CONTO PROPRIO	TARIFFA STANDARD ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€ 50,00	1,50
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 50,00	1,00
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 50,00	0,5
Autoveicoli con rimorchio con portata superiore a 3.000 Kg	€ 50,00	3,00
Autoveicoli con rimorchio con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 50,00	2,00
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie con rimorchio	€ 50,00	1,00

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI TRASFORMATI AD USO PUBBLICITARIO	TARIFFA STANDARD ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	€ 50,00	0,465
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5,00 mq	€ 50,00	0,698
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	€ 50,00	0,93
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	€ 50,00	1,163

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, le tariffe giornaliere per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 1,80 - € 0,18
2° categoria	€ 1,20 - € 0,12

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	0,1	0,1
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5 mq	0,15	0,15
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	0,2	0,225
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	0,25	0,3
ALTRE FORME DI DUFFUSIONE PUBBLICITARIA		
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo distribuzione a persona al giorno	2,583	2,583
Diffusione di messaggi pubblicitari in forma sonora per punto di diffusione al giorno	7,747	7,747
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo Proiezioni Luminose al giorno	2,583	2,583
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo aeromobili al giorno	62	62
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo palloni frenati e simili al giorno	31	31

Per le esposizioni luminose o illuminate la relativa tariffa è maggiorata del 100% come da art.30, c. 4 del presente regolamento

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUMINOSE O ILLUMINATE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	0,167	0,2
Esposizioni Pubblicitarie da 1,50 mq a 5 mq	0,25	0,3
Esposizioni Pubblicitarie da 5,50 mq a 8 mq	0,30	0,375
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	0,35	0,45
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto altrui	0,14	0,14
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto altrui	0,21	0,21
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto proprio	0,07	0,07
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto proprio	0,108	0,108

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: Determinare in base alla disciplina posta dall'articolo 34 comma 2 del presente Regolamento.

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

TARIFFA BASE	PRIMI 10 GIORNI	PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
FOGLIO 70X100	€ 1,26	€ 0,378